



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2039

Prot. n. 39/2019-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2020/2021.

Il giorno **13 Dicembre 2019** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo di data 19 novembre 2003 n. 346, il quale all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 1 novembre 1973, n. 689 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale”, il quale all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento;

- vista la legge di data 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

- visto il decreto legislativo di data 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- visto il decreto legislativo di data 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- visto il decreto legislativo di data 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2 comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- visto il decreto ministeriale di data 13 dicembre 2001, n. 489 “Regolamento concernente l’integrazione delle norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico”;

- visto il decreto ministeriale di data 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622;

- vista la legge provinciale di data 7 agosto 2006, n. 5, avente ad oggetto “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e visto in particolare l’art. 61, comma 4, così come modificato dall’art. 57 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 16-48 Leg “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” e s.m. apportate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1289 di data 3 agosto 2015 ;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg, “Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” e s.m.i.;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. “Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”;

- visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 15.06.2010, pubblicato su G. U. n. 164 di data 16 luglio 2010;

- visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11.11.2011 e recepito dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 138 di data 03 febbraio 2012;

- visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. Repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;

- viste le determinazioni del dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione

professionale che riconoscono la parità formativa alle seguenti Istituzioni formative: “Opera Armida Barelli” (n. 141 del 11.08.2010); “Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa” (n. 241 del 21.12.2010 successivamente confermata con determinazione della dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 78 d.d. 6.8.2014); “Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche” (n. 242 del 21.12.2010); “Centro di Formazione Professionale dell’Università Popolare Trentina” (n. 62 del 02.05.2011) che, a decorrere dall’1/9/2017, ha variato la denominazione in “Università popolare Trentina – Scuola delle professioni per il terziario” (determinazione della dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 178 d.d. 20.8.2018); Enaip Trentino” (n. 71 del 19.05.2011 e s.m.i); “Centro di Formazione Professionale G. Veronesi” (n. 82 del 08.06.2011) che, a decorrere dal 2/3/2018, ha variato la denominazione in “G. Veronesi - Centro di formazione scolastica e di formazione professionale ”(determinazione della dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 86 d.d. 24.4.2018); “Istituzione Formativa denominata “Ivo de Carneri” (n. 120 di data 10.08.2011 e determinazione della dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 113 d.d. 20.6.2016); Istituzione formativa denominata "Centro di Formazione professionale-Settore Agricoltura e Ambiente", articolazione del Centro Istruzione e Formazione dell'Ente gestore Fondazione Edmund Mach" con sede legale in San Michele all'Adige, via E. Mach n. 1 (n. 213 di data 14.12.2011);

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 477 e 478 di data 05 aprile 2019 e s.m.i., che definiscono, tra l'altro, le modalità di ammissione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed i criteri di iscrizione ai percorsi rientranti nel diritto dovere all'Istruzione e Formazione Professionale;

- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1682 di data 3 agosto 2012 e s.m.i. e n. 2171 di data 15 ottobre 2012 e s.m.i. che definiscono gli ordinamenti rispettivamente dei percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale e dei percorsi di quarto anno di diploma professionale successivo all’acquisizione della qualifica;

- visto il Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento, la Provincia di Belluno, l'Ufficio scolastico - ambito territoriale N. VIII della Regione Veneto e la Comunità del Primiero per la realizzazione di una rete coordinata di servizi volta a garantire l'attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nei rispettivi territori”, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2655 di data 07.12.2012 e s.m.i.;

- visto l’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica di data 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

- visto l’articolo 26 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. concernente

“Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale sulla scuola)”;

- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

- visto il decreto del Presidente della Provincia di data 08 maggio 2008, n. 17-124/Leg concernente “Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali” (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

- vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 15 ottobre 2012, n. 2172 concernente “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)”;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 16 dicembre 1985, n. 751, “Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”, in particolare la lettera b) del punto 2.1, concernente le modalità di espressione della scelta se avvalersi o non avvalersi della religione cattolica, e il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 2012, n. 175, “Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la conferenza Episcopale Italiana circa l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” recante integrazioni al D.P.R. 1985, n. 751;

- visto Il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale”, sottoscritto il 7 febbraio 2013, a seguito dell’autorizzazione della Giunta Provinciale con deliberazione n. 54 del 18 gennaio, ha definito la struttura e l’articolazione del corso annuale e dell’esame di stato conclusivo;

- visto l’aggiornamento del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei “Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l’esame di stato di cui all’articolo 15, comma 6, del medesimo decreto” (articolo 6, comma 5, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87), riguardante la struttura e articolazione dell’esame di stato conclusivo del corso annuale;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 551 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Corso annuale per l’Esame di Stato di Istruzione Professionale. Ridefinizione, dall’anno 2015/2016, dei Piani di Studio del corso annuale per l’Esame di Stato di Istruzione professionale (deliberazioni della Giunta Provinciale n. 200 del 16 febbraio 2015 e n. 1069 del 29 giugno 2015), articolazione e quadri orario” che ridefinisce i piani di studio del corso annuale per l’esame di stato;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 904 di data 11 maggio 2012 concernente

l'educazione degli adulti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2244 di data 11 dicembre 2015 che ha approvato il regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento;

- visto il decreto del Presidente della Provincia n. 20-34/Leg. del 18 dicembre 2015 “Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 2 novembre 2015 e s.m.i. concernente l'aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1263 di data 29 luglio 2016 “Attuazione art. 13, 14, 15 del decreto del Presidente della provincia del 18 dicembre 2015, n.20-34/Leg. Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso-valutazione e certificazione degli apprendimenti nei percorsi di Istruzione e formazione professionale”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2348 di data 26 ottobre 2007 e s.m.i. concernente “Approvazione delle linee guida per la sperimentazione dei percorsi di qualifica per adulti e della composizione della Commissione di valutazione in ingresso” nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale;

- viste le deliberazioni della Giunta provinciale di data 19 agosto 2016 n. 1391 “Adozione degli obiettivi generali per l'apprendistato volto al conseguimento dei titoli di studio e degli standard formativi di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e dell'articolo 30 della Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10” e n. 1398 “Adozione degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015) e approvazione dello schema di protocollo per l'attuazione” che definiscono gli obiettivi generali, gli standard formativi e non ed i criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato formativo per il conseguimento dei titoli formali conclusivi del secondo ciclo;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2075 di data 4 ottobre 2013 concernente “Criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 56, comma 2 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, in materia di rilevazione dei bisogni organizzativi e formativi delle famiglie per il primo ciclo di istruzione”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 di data 30 dicembre 2015 avente ad oggetto “Attivazione di percorsi educativi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica *Montessori*” e s.m.i.;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto “Quadro dei percorsi di istruzione musicale nell'ambito del primo ciclo di istruzione con decorrenza dall'a.s. 2017/18 e assegnazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 dei progetti educativi in ambito musicale per l'a.s. 2016/17”;

- viste le disposizioni in materia di filiazione stabilite dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, riguardanti la responsabilità genitoriale;

- visto il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

- visto il decreto legislativo di data 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. “Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- considerato che, per i percorsi del quarto anno di diploma professionale successivo al conseguimento di una qualifica, l'iscrizione è subordinata al possesso di una qualifica coerente con il titolo di diploma da conseguire e al superamento di un colloquio o una selezione, l'istituzione formativa definisce in autonomia i termini dei procedimenti. Per i percorsi annuali per l'esame di stato (CAPES) le modalità operative per l'iscrizione o l'adesione alla valutazione in ingresso sono predisposte annualmente con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema

- visto il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di adempimenti degli obblighi vaccinali;

- considerato che si rende ora necessario adottare le disposizioni per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione per l'a.s. 2020/2021;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A) concernente “Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2020/2021”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo che tale approvazione integra anche l'adozione dei relativi modelli di iscrizione.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A - DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato A:

Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2020/2021.

Iscrizioni al primo ciclo di istruzione

1. Operazioni preliminari

Le istituzioni scolastiche, antecedentemente all'espletamento delle operazioni di iscrizione, sono tenute a dare applicazione a quanto disposto dall'articolo 56, comma 2 bis della legge provinciale sulla scuola, come disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2075 del 4 ottobre 2013.

Il richiamato provvedimento prevede lo svolgimento di un'indagine tra le famiglie, al fine di rilevare i bisogni organizzativi e formativi espressi dalle medesime. Nel contesto di tale indagine, anche al fine di agevolare le operazioni di iscrizione, dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

1. il tempo scuola e le articolazione dello stesso su cinque o sei giorni settimanali;
2. il numero di rientri pomeridiani;
3. la scelta di aderire o non aderire alle attività facoltative;
4. la preferenze circa le attività da svolgere nelle ore opzionali facoltative.

2. Iscrizioni d'ufficio e su presentazione di domanda

2.1 La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda d'iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

2.2 Le domande riguardano l'iscrizione alla classe prima della scuola primaria; possono altresì riguardare altre classi del primo ciclo, ed in particolare la classe prima della scuola secondaria di primo grado, nei casi di studenti che provengano da altre istituzioni scolastiche.

2.3 Devono essere iscritti al primo anno del primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2.4 Possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. Il dirigente dell'istituzione scolastica competente per territorio garantisce, in collaborazione con il personale insegnante della scuola dell'infanzia, l'informazione necessaria ai genitori, per l'esercizio della facoltà di presentare la domanda di iscrizione. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021.

2.5 In relazione alle iscrizioni alla classe prima della scuola primaria, per l'anno scolastico 2020/2021 i soggetti titolati all'iscrizione, come sopra individuati, presentano la domanda di iscrizione secondo una delle modalità individuate nel punto 2.6.

2.6 I soggetti titolati all'iscrizione presentano la domanda di iscrizione per via telematica (online) attraverso l'accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scolastiche, mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari).

Il completamento delle operazioni di iscrizione a cura dei richiedenti si esplica con la compilazione delle schede predefinite e successivo invio telematico delle stesse. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione.

In alternativa, qualora non sussistano le condizioni per un'autonoma iscrizione online, la domanda può essere presentata recandosi presso l'istituzione scolastica, che può mettere a disposizione una postazione telematica per la compilazione online della procedura, con il supporto degli operatori di segreteria, o fornire la modulistica cartacea alle famiglie e quindi poi gestire le operazioni di raccolta delle domande.

2.7 Le istituzioni scolastiche, al momento del ricevimento della singola domanda di iscrizione, sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (SAA).

2.8 Sono effettuate d'ufficio, ossia a carico dell'istituzione scolastica e senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola primaria nonché alla classe prima della scuola secondaria di primo grado e seguenti, fatti salvi i seguenti casi, per i quali vigono le regole ordinarie di iscrizione a carico delle famiglie:

- studenti che chiedono l'iscrizione provenendo da altre istituzioni scolastiche (anche paritarie);
- studenti ammessi a frequentare la scuola primaria, anche se fuori bacino di utenza, e che intendano proseguire, nel medesimo istituto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- studenti ammessi a frequentare particolari percorsi scolastici (per musicali e bilingui si veda il paragrafo 10);
- l'iscrizione alle classi successive alla prima classe di scuola primaria degli studenti che abbiano beneficiato dell'istruzione familiare, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5, per i quali, i genitori, richiedano la frequenza di istituzioni scolastiche provinciali.

Con riferimento alle operazioni di iscrizione d'ufficio l'istituzione scolastica provvede autonomamente, salvo diversa scelta operata dalla famiglia e comunque dopo il termine di conclusione delle operazioni di cui al paragrafo 3.2 (14 febbraio 2020).

Per quanto attiene alle operazioni di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, laddove queste avvengano d'ufficio, rimane ferma la possibilità per le istituzioni scolastiche, dopo la chiusura delle operazioni di iscrizione, di richiedere alle famiglie le informazioni necessarie per garantire la prosecuzione del percorso di studi sia sotto il profilo organizzativo che didattico.

Per l'accesso a particolari percorsi scolastici (musicali e bilingui, di cui al paragrafo 10) è auspicato l'impiego della modalità online.

Per gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale e agli esami di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. Resta salva la facoltà di presentare domanda motivata di iscrizione ad altra scuola, la quale sarà accolta compatibilmente con l'organizzazione interna dell'istituzione scolastica.

2.9 Nelle ipotesi di iscrizione d'ufficio, qualora l'offerta scolastica contempli un'articolazione differenziata del tempo scuola, resta salva la possibilità di manifestare, entro il medesimo termine di presentazione delle iscrizioni, esplicita preferenza per classi con tempo scuola articolato in modo diverso da quello frequentato in precedenza. Tale domanda è accolta compatibilmente con l'organizzazione interna dell'istituzione scolastica.

2.10 Con riferimento all'integrazione del modulo di iscrizione da parte delle istituzioni scolastiche, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 196/2003, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell'ambito delle predette operazioni. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

2.11 I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle scuole attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel progetto d'istituto (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati. A tale proposito e a titolo esemplificativo, sono considerati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità in questione i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli studenti.

3. Termine di presentazione della domanda e soggetto competente a riceverla

3.1 La domanda di iscrizione è presentata ad una sola scuola dalle ore 8.00 di martedì 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 di venerdì 31 gennaio 2020; nei casi di iscrizione a mezzo delle istituzioni scolastiche il suddetto termine scade in corrispondenza dell'orario di apertura al pubblico delle singole scuole. Solo in casi di eccezionale gravità debitamente documentati il dirigente scolastico può accogliere le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato. Il suddetto termine esprime un riferimento organizzativo anche per le istituzioni scolastiche paritarie.

3.2 La domanda di iscrizione di cui al punto 2.2 è presentata all'istituzione scolastica competente per territorio di residenza o, in alternativa, all'istituzione scolastica diversa (provinciale o paritaria) presso la quale si vorrebbe iscrivere lo studente. In tale seconda ipotesi, qualora la domanda non possa essere accolta, il dirigente scolastico è tenuto a darne motivata comunicazione a chi l'ha presentata, entro 7 giorni dalla scadenza del termine di venerdì 31 gennaio 2020; a fronte del suddetto diniego, chi ha presentato la domanda di iscrizione è tenuto a replicare tempestivamente la procedura di iscrizione sopra illustrata. In ogni caso le operazioni descritte devono concludersi perentoriamente entro la scadenza di venerdì 14 febbraio 2020.

3.3 In caso di presentazione della domanda d'iscrizione ad una scuola paritaria, i genitori dello studente, sono tenuti a darne contestuale comunicazione per iscritto al dirigente scolastico competente per territorio.

3.4 Per quanto riguarda le iscrizioni degli studenti con cittadinanza non italiana si rinvia alle disposizioni dettate al paragrafo 2.3 della sezione "Accoglienza e inclusione".

4. Particolarità di contenuto della domanda di iscrizione ed adempimenti conseguenti

4.1 I genitori delle bambine e dei bambini della fascia anagrafica individuata dai paragrafi 2.3 e 2.4, che intendano avvalersi anticipatamente del servizio di istruzione primaria, non possono presentare richiesta di iscrizione alla scuola dell'infanzia, e, se già presentata, deve essere revocata.

4.2 La scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è operata, su richiesta dell'autorità scolastica, all'atto dell'iscrizione ed ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio (punto 2.8), fermo restando il diritto di modificare ogni anno, entro il termine per le iscrizioni e per l'anno scolastico successivo, la scelta operata se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento medesimo.

4.3 All'atto dell'iscrizione è compilato per ogni studente il "foglio notizie alunno", il quale reca i dati anagrafici nonché i dati relativi all'iter scolastico.

5. Trasferimento della domanda d'iscrizione

5.1 Il trasferimento della domanda di iscrizione già presentata è ammesso per trasferimento di residenza, ovvero per diverse motivazioni sopravvenute ed eccezionali. La relativa richiesta è debitamente motivata e documentata.

5.2 La richiesta di trasferimento è presentata al dirigente dell'istituzione scolastica di iscrizione, il quale provvede, entro 10 giorni dalla presentazione della stessa, al rilascio

del nulla osta al trasferimento e alla comunicazione al dirigente della scuola di destinazione.

5.3 Il dirigente scolastico della scuola di destinazione informa il dirigente scolastico della scuola di provenienza dell'avvenuta formale iscrizione e avanza richiesta della documentazione relativa allo studente trasferito.

5.4 Le procedure indicate si applicano anche ai trasferimenti da scuola provinciale a scuola paritaria.

6. Istruzione familiare nel primo ciclo di istruzione

6.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo scolastico è esercitata dai genitori, a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5 ed entro il termine di presentazione delle iscrizioni, con dichiarazione resa al dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento. Tale comunicazione deve essere rinnovata, entro il medesimo termine, ogni anno e fino al sostenimento dell'esame di idoneità per l'accesso ai percorsi del sistema educativo o fino al sostenimento degli esami conclusivi di ciclo. Il progetto educativo presentato all'istituzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curriculum obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali.

Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate, che il dirigente dell'istituzione scolastica ha l'obbligo di valutare ai fini dell'accoglimento della richiesta medesima.

6.2 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare, sono tenuti a relazionarsi con il Sistema educativo provinciale attraverso le seguenti formule:

- sostenendo una verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, da parte dell'istituzione scolastica competente per territorio e secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. Tali verifiche valgono a riscontrare l'attuazione dei contenuti e degli apprendimenti previsti dal progetto educativo presentato, nonché ad assicurare ai genitori dello studente informazioni circa l'adeguatezza del processo educativo rispetto alle previsioni fondamentali dei Piani di studio provinciali e sono assimilabili nei contenuti agli esami di idoneità previsti per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo;
- sostenendo un esame d'idoneità per l'accesso ai percorsi erogati dal sistema educativo. L'esame è sostenuto a cura dell'istituzione scolastica alla quale viene richiesta l'iscrizione ad un percorso di istruzione dalla stessa erogato, la quale, se diversa, è tenuta a tener conto delle verifiche annuali effettuate dall'istituzione scolastica competente per territorio;
- sostenendo, a cura dell'istituzione scolastica competente per territorio, un esame d'idoneità a conclusione della scuola primaria;

- sostenendo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed in qualità di candidato privatista, l'esame conclusivo del primo ciclo.

Nei casi di assolvimento dell'obbligo di istruzione all'interno del primo ciclo di istruzione, la certificazione attestante il proscioglimento è rilasciata dall'istituzione scolastica competente per territorio.

6.3 In caso di trasferimento della residenza in corso d'anno, i genitori sono tenuti a darne informazione all'istituzione scolastica alla quale era stata fatta, in precedenza, la comunicazione della volontà di provvedere all'istruzione del proprio figlio, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola. Nell'ipotesi suddetta, permane in capo all'istituzione scolastica medesima l'obbligo di effettuazione della verifica annuale, ma anche la necessità di raccordarsi con la nuova istituzione scolastica competente per territorio, ai fini di una puntuale trasmissione delle informazioni riguardanti lo studente, nel caso di prosecuzione del percorso di istruzione familiare.

7. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo sono tenute ad assicurare gli adempimenti in materia di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei termini di cui al disposto del decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489. Al riguardo le strutture provinciali competenti provvederanno, laddove necessario, a dare evidenza degli adempimenti previsti attraverso apposite note esplicative.

8. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione al primo ciclo di istruzione

8.1 Sono accettate, in via prioritaria, le domande di iscrizione di studenti residenti nel bacino di utenza del plesso o sede scolastica, secondo la residenza anagrafica al momento dell'iscrizione. Fermo restando il termine finale per le iscrizioni fissato alla data di venerdì 31 gennaio 2020, le domande pervenute oltre il termine del 31 maggio 2020, sono accolte nell'ambito dell'istituto comprensivo lasciando al dirigente scolastico la facoltà di individuare la soluzione più funzionale all'organizzazione del servizio scolastico ed al contenimento del numero delle classi.

8.2 Ferma restando la coerenza con il quadro dell'offerta scolastica e delle dinamiche di razionalizzazione relativa, sono altresì accettate, in via subordinata rispetto a quanto previsto al punto precedente, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura scolastica ed in un'ottica di facilitazione dell'organizzazione familiare, le domande di iscrizione di studenti residenti fuori dall'area di utenza del plesso o sede scolastica, purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
- residenza anagrafica di uno dei genitori nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione, qualora sia diversa da quella dello studente;

- esigenze di accudimento degli studenti, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nell'area di utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l'iscrizione.

Le richieste di iscrizione che trovano fondamento nelle esigenze di cui al presente punto devono essere debitamente motivate e documentate, in forma cartacea, alle istituzioni scolastiche, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (nei casi di iscrizione online la procedura dovrà essere completata direttamente presso le scuole). In relazione a quanto sopra le singole istituzioni scolastiche sono tenute a riscontrare:

- la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione nonché a dare tempestiva comunicazione ai richiedenti l'iscrizione, secondo le procedure previste al punto 3.2, circa l'accoglimento o meno delle domande stesse;
- a formalizzare alle famiglie che, nei casi di accoglimento, il trasporto sarà a cura dei richiedenti, salva la possibilità di avvalersi di servizi di trasporto scolastico già attivati dall'amministrazione provinciale, ma senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stessa.

8.3 Possono essere accettate, compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive della scuola ed alla condizione che non comportino aumento di classi, le domande di iscrizione al primo ciclo di istruzione riguardanti plessi o sedi diversi da quelli territorialmente competenti (del bacino di utenza) le quali non rientrano nella casistica disciplinata dal precedente punto. I dirigenti scolastici sono comunque tenuti a dare formale riscontro a tali domande di iscrizione, specificando che le stesse sono, laddove possibile, accolte con riserva in relazione ad eventuali richieste di iscrizione che potrebbero giungere oltre il termine previsto al punto 3.1 e riguardanti studenti del bacino di utenza ovvero studenti per i quali, pur essendo fuori bacino, le esigenze lavorative/familiari rientrano nei casi di cui al precedente punto. I consigli delle istituzioni scolastiche provinciali adottano criteri di priorità per l'accoglimento delle domande di iscrizione di cui al presente punto, ferma restando l'invarianza del numero delle classi, tenendo conto che, per la scuola secondaria di I grado, la precedenza si applica agli studenti che, iscrivendosi alla classe prima, abbiano frequentato la classe quinta di una scuola primaria dell'istituto stesso.

9. Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi educativi di scuola primaria secondo la metodologia pedagogica "Montessori"

Negli Istituti comprensivi in cui la Giunta provinciale ha autorizzato l'attivazione di percorsi di scuola primaria secondo la metodologia "Montessori" vengono applicate le disposizioni generali sopra descritte, ferma restando la validità di quanto disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015 e salvi i criteri e le priorità di accesso di seguito elencati:

- è garantito l'accesso a tutti gli studenti del Sistema educativo provinciale, a prescindere dal bacino di utenza;
- l'istituzione scolastica garantisce priorità agli studenti che abbiano maturato precedenti esperienze di scuola dell'infanzia ad impostazione montessoriana e delle quali possa essere fornita dimostrazione;

- l'istituzione scolastica può adottare, con deliberazione del Consiglio dell'istituzione da pubblicare antecedentemente all'apertura delle operazioni di iscrizione, ulteriori criteri di priorità, al fine di garantire maggiore coerenza con le impostazioni organizzative dell'istituto;
- in via residuale si possono applicare, anche in via alternativa, il criterio cronologico di presentazione della domanda di iscrizione e il criterio di prossimità alla scuola.

In ogni caso, nella formazione delle classi, deve essere garantito equilibrio, rispetto alla generale organizzazione dell'istituto in particolare per quanto attiene alla presenza di studenti con bisogni educativi speciali.

10. Percorsi scolastici con particolare caratterizzazione

10.1 Gli Istituti comprensivi nei quali sono attivati percorsi musicali di scuola secondaria di primo grado rispondenti alle impostazioni nazionali SMIM, come definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 16 dicembre 2016 (Istituti comprensivi Riva 1, Trento 5 e Trento 7), garantiscono l'accesso ai detti percorsi previo svolgimento di apposite prove di verifica attitudinale organizzate dall'istituzione scolastica scelta.

10.2 Gli Istituti comprensivi Trento 2 e Trento 5 assicurano la prosecuzione dei percorsi scolastici bilingui, secondo le impostazioni in precedenza autorizzate. Il relativo accesso è disciplinato con le modalità definite e secondo le procedure di iscrizione gestite dalle singole scuole, in quanto conformate al principio della trasparenza.

Iscrizioni al secondo ciclo di istruzione

1. Iscrizioni d'ufficio e su presentazione di domanda nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie

1.1 La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda d'iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso di studenti maggiorenni, in possesso del diploma dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, la domanda di iscrizione può essere presentata personalmente.

1.2 I soggetti titolati all'iscrizione presentano la domanda di iscrizione per via telematica (online) attraverso l'accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione - iscrizioni scolastiche, mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari).

Il completamento delle operazioni di iscrizione a cura dei richiedenti si esplica con la compilazione delle schede predefinite e successivo invio telematico delle stesse. In relazione a situazioni di difficoltà dell'utenza ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione.

In alternativa, qualora non sussistano le condizioni per l'iscrizione online, la domanda può essere presentata recandosi presso l'istituzione scolastica/formativa che può mettere a disposizione una postazione telematica per la compilazione online della procedura con il supporto degli operatori di segreteria o fornire la modulistica cartacea alle famiglie e quindi poi gestire le operazioni di raccolta delle domande.

1.3 La procedura cartacea rimane valida per:

- gli studenti che frequentano percorsi di istruzione specificamente rivolti alla popolazione adulta;
- gli studenti che abbiano già effettuato una parte del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

1.4 Le istituzioni scolastiche e formative al momento del ricevimento della domanda di iscrizione sono tenute a protocollarla per poi, in caso di accettazione, registrarla nell'anagrafe unica degli studenti (SAA).

1.5 Sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, le iscrizioni alle classi successive alla prima, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione o qualifica da parte dello studente. L'iscrizione d'ufficio vale anche nel caso in cui sia presentata domanda di trasferimento ad altra scuola. In presenza di iscrizione ad anni successivi al primo in cui sia necessaria la scelta da parte dello

studente di un indirizzo, articolazione o qualifica, ciascuna istituzione scolastica/formativa è autorizzata a provvedere autonomamente, dando priorità alla modalità per l'iscrizione online.

1.6 Per gli studenti valutati negativamente allo scrutinio finale o agli esami di stato ovvero all'esame di qualifica o di diploma professionale, l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. Resta salva la facoltà di presentare domanda motivata di iscrizione ad altra scuola o indirizzo.

1.7 Con riferimento all'integrazione del modulo di iscrizione da parte delle istituzioni scolastiche e formative, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 196/2003, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato nell'ambito delle predette operazioni. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.

1.8 I principi applicabili al trattamento di dati personali sono quelli previsti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte dalle istituzioni scolastiche e formative attraverso l'integrazione e l'adeguamento del modulo di iscrizione devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel progetto d'istituto (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalle istituzioni scolastiche e formative e selettivamente individuati. A tale proposito e a titolo esemplificativo, sono considerati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità in questione i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori degli studenti.

2. Termine di presentazione della domanda e soggetto competente a riceverla

2.1 La domanda di iscrizione può essere presentata dalle ore 8.00 di martedì 7 gennaio 2020.

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è :

- venerdì 31 gennaio 2020 per l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo rispettivamente di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Il suddetto termine esprime un riferimento organizzativo anche per le istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- qualsiasi momento per l'iscrizione al primo e al secondo periodo didattico (classi I, II, III, IV) dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
- venerdì 30 ottobre 2020 per l'iscrizione al terzo periodo didattico dei corsi adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

Nei casi di iscrizione a mezzo delle istituzioni scolastiche/formative i suddetti termini scadono in corrispondenza dell'orario di apertura al pubblico delle singole scuole.

2.2 La domanda di iscrizione è presentata:

- ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado sulla base degli indirizzi e articolazioni previsti dall'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di data 2 novembre 2015 n. 1907 e s.m.i., concernente: "Aggiornamento del Quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative per la XV legislatura", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

oppure

- ad un solo istituto di formazione professionale provinciale o ad una sola sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie, sulla base dell'offerta formativa definita dal Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, adottato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale di data 3 giugno 2015, n. 9 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 477 di data 5 aprile 2019 e s.m.i.

Qualora il dirigente scolastico/formativo respinga la domanda di iscrizione per le motivazioni previste dal paragrafo 8, lo stesso, entro 7 giorni dalla scadenza del termine delle iscrizioni, dovrà darne comunicazione al genitore che ha presentato la domanda o allo studente stesso, qualora sia maggiorenne. Sarà cura di quest'ultimo presentare una nuova domanda di iscrizione ad un'altra istituzione scolastica, ad un istituto di formazione professionale provinciale o ad una sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie. Tutte le operazioni descritte dovranno comunque concludersi perentoriamente entro venerdì 14 febbraio 2020.

2.3 Solo in casi di eccezionale gravità debitamente documentati, il dirigente scolastico o formativo, provinciale o paritario può accogliere le domande di iscrizione presentate oltre il termine indicato di venerdì 31 gennaio 2020.

2.4 Nell'istruzione e formazione professionale la presentazione della domanda di iscrizione in data posteriore al termine fissato può comportare, nei casi in cui non si determinino le condizioni per soddisfare le richieste degli interessati, l'assegnazione dello studente ad un istituto di formazione professionale provinciale o sede territoriale delle istituzioni formative provinciali o paritarie diverso da quello scelto.

2.5 Per quanto riguarda le iscrizioni degli studenti stranieri si rinvia alle disposizioni dettate al paragrafo 2.3 della sezione "Accoglienza e inclusione".

3. Precisazioni in ordine al contenuto e alla documentazione della domanda

3.1 La domanda di iscrizione reca i dati anagrafici dello studente del quale è richiesta l'iscrizione alla scuola.

3.2 La scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è operata, su richiesta dell'autorità scolastica/formativa, all'atto dell'iscrizione ed ha effetto per l'intero anno scolastico/formativo cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio (punto 1.5), fermo restando il diritto

di modificare ogni anno, entro il termine per le iscrizioni e per l'anno scolastico/formativo successivo, la scelta operata se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento medesimo.

4. Tempistica per il rilascio del nulla-osta in caso di trasferimento della domanda di iscrizione

Il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa provinciale o paritaria, in caso di domanda di trasferimento/passaggio ad altra istituzione, deve rilasciare il nulla-osta e darne informazione al dirigente dell'istituzione di destinazione:

- entro 3 giorni dalla richiesta qualora la stessa sia presentata prima dell'inizio dell'anno scolastico/formativo di riferimento;
- entro 10 giorni dalla richiesta qualora la stessa sia presentata in corso d'anno;

e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento sulla valutazione adottato con DPP 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg.

Il dirigente dell'istituzione di destinazione informa il dirigente dell'istituzione di provenienza dell'avvenuta formale iscrizione e richiede la documentazione relativa allo studente trasferito.

5. Istruzione familiare nel secondo ciclo di istruzione e formazione

5.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo è esercitata a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5

5.2 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare sostengono i prescritti esami di idoneità ai fini del rientro nei normali percorsi dell'istituzione scolastica.

6. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo sono tenute ad assicurare gli adempimenti in materia di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei termini di cui al disposto del decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489. Al riguardo le strutture provinciali competenti provvederanno, laddove necessario, a dare evidenza degli adempimenti previsti attraverso apposite note esplicative.

7. Eccedenza delle domande di iscrizione nelle istituzioni scolastiche provinciali

7.1 L'iscrizione è libera, ma nei casi di eccedenza delle domande, in relazione alla capienza massima degli edifici ed al numero di classi attivabili, il dirigente scolastico accoglie prioritariamente gli studenti residenti nel territorio di competenza che ordinariamente corrisponde alla dimensione della comunità di valle.

7.2 In relazione a quanto previsto dal punto precedente si precisa che l'utenza scolastica della Comunità della Valle di Cembra ha come riferimento gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Val d'Adige (Trento) e gli istituti della Comunità territoriale della Valle di Fiemme in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Valle dei Laghi ha come riferimento gli istituti di istruzione della Val d'Adige (Trento); l'utenza della Valle di Sole ha come riferimento gli istituti di

istruzione della Comunità della Val di Non (Cles); l'utenza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Folgaria, Lavarone e Luserna) ha come riferimento gli istituti d'istruzione della Comunità della Vallagarina (Rovereto) e gli istituti della Val d'Adige (Trento) in quelle particolari realtà territoriali in cui sia presente in termini consolidati un corrispondente servizio di trasporto; l'utenza della Comunità della Paganella ha come riferimento gli istituti di istruzione della Comunità Rotaliana- Königsberg (Mezzolombardo).

7.3 Laddove l'individuazione dell'ambito territoriale di comunità non sia sufficiente a garantire il totale accoglimento delle domande di iscrizione, spetta ai consigli delle istituzioni scolastiche procedere alla determinazione di criteri di scelta.

7.4 Laddove, invece, la capienza dell'istituzione scolastica sia superiore rispetto al numero degli studenti provenienti dal relativo ambito di comunità, i consigli delle istituzioni scolastiche procedono alla determinazione di ambiti territoriali ulteriori tenuto conto della vicinanza del territorio alla scuola.

8. Ulteriori disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale

Ad integrazione di quanto stabilito nei precedenti paragrafi vengono definite ulteriori disposizioni per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

8.1 La domanda d'iscrizione dovrà essere successivamente integrata dal titolo che attesti il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema verranno date indicazioni sulle modalità per documentare il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel caso l'Istituto di formazione professionale provinciale o la sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, intendesse richiedere ulteriore documentazione, non prevista in sede di iscrizione, la stessa dovrà essere predisposta e richiesta direttamente dal dirigente/direttore, nei tempi autonomamente stabiliti.

8.2 Le classi sono attivate nelle sedi dove si è prodotta la domanda di iscrizione o di iscrizione d'ufficio, solo se viene raggiunto il numero minimo stabilito al punto 3 del Programma pluriennale della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 477 di data 5 aprile 2019 e s.m.i.

8.3. Nel caso di non raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni o di eccedenza delle stesse, il dirigente dell'istituto formativo provinciale ovvero il responsabile della sede territoriale dell'istituzione formativa provinciale o paritaria, informa gli interessati.

8.4 Relativamente alle domande di studenti residenti fuori provincia, le istituzioni formative che raccolgono le relative domande di iscrizione, devono informare i richiedenti che l'accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità dei posti nelle classi costituite con i residenti in provincia e consigliare la presentazione di analoga domanda di iscrizione anche istituzioni scolastiche o formative di pertinenza territoriale. A tal fine si precisa che gli studenti residenti fuori provincia non concorrono al raggiungimento del numero minimo delle iscrizioni per l'attivazione del percorso/classe stabilito dagli strumenti di programmazione, fatto salvo quanto stabilito

dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 478 di data 5 aprile 2019 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2016/17".

8.5 Le specifiche modalità operative per l'iscrizione al primo anno dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale sono comunicate con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema successivamente all'adozione del presente provvedimento.

8.6 Le iscrizioni alle classi successive alla prima, sono disposte d'ufficio, ossia senza incombenze a carico dei genitori, salvo il caso in cui sia richiesta la scelta di un indirizzo, articolazione, opzione o qualifica. In quest'ultimo caso l'istituzione formativa è autorizzata a provvedere autonomamente dando priorità alla modalità per l'iscrizione online.

8.7 I dati relativi alle iscrizioni del primo anno, e degli anni successivi al primo, devono obbligatoriamente essere inseriti, dall'Istituto di formazione professionale provinciale o dalla sede territoriale dell'Istituzione formativa provinciale o paritaria, nell'Anagrafe Unica degli Studenti. Con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema vengono comunicati i termini per l'inserimento. I dati inseriti entro i termini sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni formative provinciali e paritarie.

8.8 L'iscrizione ai percorsi del quarto anno di diploma professionale, successivo al conseguimento di una qualifica, è subordinata al possesso di una qualifica coerente con il titolo di diploma da conseguire e al superamento di un colloquio o una selezione; per detti percorsi l'istituzione formativa paritaria definisce in autonomia i termini dei procedimenti. Per i percorsi annuali per l'esame di stato (CAPES) i requisiti e le modalità operative per l'adesione alla procedura di valutazione dei prerequisiti per l'accesso al Corso annuale, e per la successiva iscrizione, sono predisposte annualmente con apposita circolare del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema. Per l'iscrizione ai percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma, le modalità operative saranno definite con apposita circolare del Servizio sopra citato.

Disposizioni riguardanti entrambi i cicli

1. Assolvimento obbligo di istruzione

Secondo le disposizioni nazionali, l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i sei ed i sedici anni e si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- sottoscrizione di un contratto di apprendistato, a partire dal quindicesimo anno di età, e relativo adempimento;
- istruzione parentale.

Al termine delle procedure di iscrizione i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione verificano che tutti gli studenti frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado nel proprio istituto risultino iscritti ad un percorso di istruzione o di formazione professionale.

Qualora non risultino iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se intendano garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione attraverso l'istruzione parentale o ricorrendo alla formula del contratto di apprendistato.

2. Accoglienza e inclusione

2.1 Studenti e studentesse con disabilità

L'iscrizione, effettuata nella modalità *online*, di studenti e studentesse con disabilità è completata con la presentazione, alla scuola prescelta, della certificazione (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap") comprensiva della diagnosi funzionale, subito dopo l'iscrizione *online* e comunque entro il 20 febbraio 2020.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap", art. 4 comma 4 "*All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate.*"

Fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione ha valore per il grado scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al

successivo grado scolastico: fine scuola primaria e fine scuola secondaria di primo grado.

Per i percorsi di formazione professionale la certificazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, fatta salva diversa indicazione medica, conserva la propria validità anche successivamente all'ottenimento della qualifica, qualora fosse intrapreso il percorso del quarto e/o quinto anno.

Le istituzioni scolastiche e formative registrano nel Sistema Anagrafe Alunni (SAA) i dati relativi agli studenti e studentesse con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992 indicando:

- la data di certificazione e la diagnosi clinica (codice ICDX prevalente ed eventuali altri codici ICDX);
- l'unità operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari certificante o ente accreditato e convenzionato con la medesima Azienda;
- l'Azienda sanitaria locale che ha rilasciato la certificazione qualora lo studente provenga da altra Regione o Provincia italiana.

Il dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", trasmette, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili, il fascicolo personale dello/a studente/essa certificato nel transito da un ordine e grado di scuola ad un altro o nel caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica o formativa. Il fascicolo personale contiene la documentazione relativa alla certificazione, con il profilo dinamico funzionale (PDF) e il piano educativo individualizzato (PEI), e l'indicazione del percorso scolastico dello studente. Tali dati sono trasmessi all'istituzione scolastica e formativa di arrivo al fine di promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione dello studente con bisogni educativi speciali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.

L'eventuale permanenza presso la scuola dell'infanzia di bambini e bambine in età di obbligo d'istruzione, ma con i bisogni educativi speciali sopra descritti, nei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 2 ter, L.P. 21 marzo 1977, n. 13, è valutata all'interno del gruppo di lavoro interdisciplinare già costituito per la scuola dell'infanzia e integrato dalla presenza del dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento per territorio. Il dirigente dell'istituzione scolastica formalizza la deroga all'obbligo d'istruzione tramite nulla-osta rilasciato alla famiglia. La domanda di permanenza segue l'iter di autorizzazione, previsto dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata.

Lo studente e studentessa con disabilità di cui alla L. 104/92, che consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992.

Solo per gli studenti con disabilità di cui alla L. 104/92 che non si presentano agli esami del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale provinciali, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Pertanto, tali studenti non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2020/2021, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2.2 Studenti e studentesse con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

L'iscrizione, effettuata nella modalità *online*, di studenti e studentesse con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), è completata con la presentazione alla scuola prescelta, da parte del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale della certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, subito dopo l'iscrizione *online* e comunque entro il 20 febbraio 2020.

Le istituzioni scolastiche e formative registrano in SAA i dati relativi agli studenti e studentesse che presentano un disturbo specifico di apprendimento.

Si ricorda che:

- la certificazione DSA (L. 170/2010) deve essere redatta da uno specialista in neuropsichiatria infantile o da uno psicologo in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ente accreditato e convenzionato con la medesima e comunque in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2172 del 15 ottobre 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento";
- fatta salva diversa indicazione dello specialista, la certificazione DSA ha valore per il ciclo scolastico di frequenza, ossia sino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. L'accertamento della certificazione DSA deve essere aggiornato nel momento di passaggio al secondo ciclo di istruzione. Per i percorsi di formazione professionale la certificazione DSA (L. 170/2010), fatta salva diversa indicazione medica, conserva la propria validità anche successivamente all'ottenimento della qualifica, qualora fosse intrapreso il percorso del quarto e/o quinto anno.

Nell'eventualità di trasferimento ad altra scuola nonché nel caso di passaggio da un ciclo all'altro, il Progetto Educativo Personalizzato potrà essere trasferito dal dirigente scolastico solo dopo aver acquisito il consenso informato dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli studenti e studentesse con certificazione DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalla prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

2.3. Studenti e studentesse con cittadinanza non italiana

Agli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli studenti e studentesse con cittadinanza italiana: ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999 "I minori stranieri presenti sul

territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (omissis) L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico."

Qualora le domande d'iscrizione pervenute in corso d'anno siano superiori alla ricettività dell'istituzione scelta, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di quel territorio si faranno carico di coordinarsi per individuare tempestivamente le opportune soluzioni.

La costituzione delle classi deve essere effettuata in modo che non sia predominante la presenza, in singole classi, di studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana. Nel considerare le possibili classi e sezioni di inserimento è valutata attentamente la composizione delle stesse: il numero di studenti e studentesse, il clima di classe, le caratteristiche del gruppo e altri eventuali elementi determinanti il contesto.

Gli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana neo-arrivati devono di norma essere inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica con possibilità di iscrizione in classe diversa, inferiore o superiore di un anno, sulla base di precise motivazioni che tengano conto dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dello/la studente/essa, del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza e del titolo di studio posseduto.

Per gli studenti e studentesse almeno sedicenni il criterio dell'età va considerato come secondario rispetto ad altri criteri quali la valutazione del percorso scolastico pregresso (numero di anni di scolarità precedente, tipologia di scuola già frequentata, materie studiate ecc.) e la valutazione degli esiti derivanti dalla rilevazione delle competenze pregresse. In ogni caso, i neo-arrivati che hanno già effettuato otto anni di scuola nel loro paese d'origine, documentati oppure dichiarati dai genitori, hanno diritto ad essere inseriti nelle scuole del secondo ciclo, anche se non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione in Italia. L'assenza di tale titolo non preclude la possibilità, al termine degli studi, di sostenere l'esame di qualifica professionale o l'esame di Stato.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

In caso di adozione internazionale in età di obbligo scolastico può essere eccezionalmente valutata l'eventuale iscrizione alla scuola dell'infanzia per un massimo di un anno scolastico. Tale percorso deve essere deciso in accordo con la scuola (scuola dell'infanzia e scuola primaria) e con la famiglia. Il dirigente scolastico di riferimento del territorio formalizza la deroga all'obbligo di istruzione rilasciando il nulla osta alla famiglia. L'inserimento nella scuola dell'infanzia segue l'iter di autorizzazione previsto dalla struttura provinciale competente per la scuola dell'infanzia. Nelle situazioni di neo-arrivi di studenti e studentesse con cittadinanza non italiana può essere

eccezionalmente valutato, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 45 del D.P.R. 394/1999, quanto previsto nelle situazioni di adozione internazionale.

Per tutto quanto riferito alle specifiche azioni relative all'iscrizione e all'accoglienza degli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana si rimanda all'articolo 45 del D.P.R. 394/1999, alle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri deliberate dalla Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 e al "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" emanato con D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. Per quanto riguarda gli/le studenti e studentesse con cittadinanza non italiana adottati si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1302 del 29 maggio 2009.

3. Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

In tema di obbligo vaccinale gli adempimenti a carico delle scuole sono quelli definiti con il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119, che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2020, dell'elenco degli iscritti sino a 16 anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

4. Tasse scolastiche statali

Le disposizioni nazionali relative alle tasse scolastiche prevedono che le stesse siano dovute per la frequenza del quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (art. 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e art. 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- *tassa di iscrizione: euro 6,04;*
- *tassa di frequenza: euro 15,13;*
- *tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: euro 12,092;*
- *tassa di rilascio dei relativi diplomi: euro 15,13.*

Con decreto ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019 è stato previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a euro 20.000,00. Per ulteriori approfondimenti in merito agli ulteriori casi di esonero si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 13053 del 14 giugno 2019.